

Rottamazione cartelle al primo traguardo

Sugli importi delle pendenze già «prenotate» è atteso dalla rata di luglio un maxigettito di almeno 2,4 miliardi

Luigi Lovecchio
Giovanni Parente
Valeria Uva

Un bottino potenziale di almeno 2,4 miliardi. È quanto la rottamazione delle cartelle esattoriali potrebbe portare nelle casse dello Stato già a luglio. Una stima prudenziale, effettuata sulla base delle prime 502 mila domande già lavorate da Equitalia al 23 marzo scorso.

Ma per aderire alla rottamazione c'è tempo ancora fino a venerdì 21 aprile ed è verosimile che il numero delle istanze già presentate sia destinato ad aumentare. Anche se, a pochi giorni dal termine, per chi sta valutando l'adesione restano alcuni passaggi delicati, da compiere con attenzione: i punti critici sono almeno una decina (si vedano le schede a fianco). Ad esempio, chi non ha versato alcune rate pregresse, tra quelle scadute entro il 31 dicembre scorso, deve mettersi in regola con i versamenti entro il 21 aprile. Da valutare con attenzione, poi, anche la rottamazione delle multe stradali, per le quali la sanatoria cancellerà solo gli interessi aggiuntivi e non le sanzioni e le spese amministrative.

I primi conteggi

Ma riavvolgiamo il nastro. Alla data del 23 marzo, appunto, l'importo complessivo delle cartelle da rottamare era secondo i dati diffusi da Equitalia pari a 8,3 miliardi. Un valore «lordo» al quale devono essere sottratti gli interessi e le sanzioni, ossia lo sconto concesso dalla definizione agevolata e che dovrebbero pesare mediamente per circa un terzo, anche se c'è una forchetta variabile a seconda del tipo di contestazione e dell'anno a cui si riferisce (si veda «Il Sole 24 Ore» del 6 aprile scorso).

Sull'importo netto, pari a circa 5,5 miliardi di cartelle già «prenotate», una parte abbastanza consistente per le casse dell'Erario

dovrà essere saldata subito, con la prima rata di luglio. Sia perché si sa già oggi che un contribuente su quattro (il 26,6% per l'esattezza) ha optato per il versamento in un'unica rata (a luglio appunto) per chiudere subito la partita debitoria con il Fisco, sia perché anche per tutti gli altri, che hanno scelto di versare in più rate (da due a cinque fino a settembre 2018) l'appuntamento di luglio è uno snodo chiave.

Ragionando in termini costanti, dunque, da chi ha scelto la rata unica dovrebbero arrivare a luglio circa 1,4 miliardi (il 27% del totale). Ai quali si può ipotizzare di aggiungere (in base al peso specifico della rata di luglio) un altro milione che arriverà dai pa-

15 giugno

Comunicazione di Equitalia
È la data entro cui si conosceranno gli importi per la rottamazione

gamenti diluiti. Ad esempio, chi verserà in due rate (soluzione scelta dall'1,6% delle istanze finora depositate) dovrà comunque prepararsi ad anticipare a luglio il grosso della somma, ovvero il 70% (per una stima di circa 45 milioni), spostando al 2018 il restante 30 per cento. Negli altri casi (lastragrande maggioranza) la rata di luglio peserà comunque per il 24% al 35% del dovuto, anche a seconda di come si articolerà il singolo piano.

La scelta di luglio

Ma la «cambiale» in scadenza a luglio sarà anche il banco di prova per misurare l'effettiva sostenibilità della rottamazione.

Perché il contribuente, di fatto, ha tempo fino a quel momento per decidere se aderire o no alla proposta di liquidazione fatta da

Equitalia, che sarà comunicata entro il 15 giugno. Il dietrofront all'adesione, infatti, si manifesta in due modi:

● la rinuncia espressa, mediante una comunicazione formale a Equitalia, possibile fino all'ultimo giorno di adesione alla rottamazione, il 21 aprile;

● il mancato pagamento della prima (o di una successiva rata) che provocherebbe la decadenza.

Quest'ultimo punto diventa decisivo. Una delle maggiori criticità della definizione agevolata è che al momento della presentazione della domanda il debitore, di regola, non conosce ufficialmente l'importo da versare, che sarà comunicato a giugno, appunto.

Tuttavia, va ricordato che se si paga anche con un solo giorno di ritardo una qualsiasi delle rate, non solo si ripristinano le sanzioni e gli interessi di mora ma non si può più dilazionare il debito residuo. Una possibilità di evitare questa penalizzazione è prevista per i debitori che già avevano delle dilazioni in essere. In questa eventualità, la norma dispone innanzitutto la sospensione dei pagamenti delle rate in scadenza tra gennaio e luglio 2017, purché il debito in questione sia incluso nella domanda di definizione. Inoltre, se non si versa la rata di luglio, pur decadendo dai benefici della rottamazione, si conserva il diritto a pagare sulla base della rateazione pregressa. In questo caso, quindi, una volta conosciuto l'ammontare del quantum della sanatoria, se la cifra è superiore all'importo atteso, il debitore potrà ignorare la scadenza della prima rata e riprendere i versamenti del piano di rientro originario. Ma se il contribuente era già decaduto dal vecchio piano di rateazione e non rientra entro il 21 aprile (sanando i mancati pagamenti) non può tornare indietro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dieci punti ancora da chiarire

1 PERIMETRO TEMPORALE DA DEFINIRE

Si possono definire gli affidamenti eseguiti sino al 31 dicembre 2016. A tale scopo, si deve guardare alla data di effettiva trasmissione del carico tributario. Ma nelle cartelle di pagamento questa data non compare. In più il carico definibile potrebbe non essere ancora a conoscenza del debitore, poiché Equitalia ha 11 mesi di tempo per notificare la cartella. Occorre dunque guardare alle risultanze dell'estratto di ruolo rilasciato dall'agente della riscossione

6 IN REGOLA PRIMA DEL 21 APRILE

Se il debitore aveva una dilazione pendente al 24 ottobre 2016, bisogna ricordarsi che per accedere alla definizione agevolata occorre pagare tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016. Bisogna versare anche quelle scadute prima del 24 ottobre 2016. È possibile effettuare il pagamento, maggiorato degli interessi di mora, entro la scadenza di presentazione della domanda, e quindi entro il 21 aprile prossimo. Se si omette questo versamento, l'istanza di definizione potrebbe essere rigettata

2 ACCERTAMENTI SENZA CARTELLA

Il carico definibile potrebbe derivare anche da un accertamento esecutivo dell'agenzia delle Entrate. In questo caso, la procedura di affidamento a Equitalia non prevede la notifica della cartella di pagamento. Al momento della trasmissione del carico, Equitalia deve inviare al contribuente una raccomandata informativa che tuttavia potrebbe anche essere spedita tardivamente o non essere spedita affatto. Anche in questo caso, dunque, occorre procurarsi l'estratto di ruolo

7 SELEZIONE DEI DEBITI DA ROTTAMARE

È possibile definire anche solo alcune delle partite affidate, non necessariamente tutti i debiti risultanti dall'estratto di ruolo. Così, per esempio, se sono state formate più cartelle di pagamento, il debitore potrà includere solo alcune di esse nella domanda di definizione. La definizione parziale è possibile anche se nell'ambito della medesima cartella sono contenute pretese provenienti da più enti creditori (ad esempio, dall'agenzia delle Entrate e da un Comune)

3 SANZIONI NON COMPRESSE

Non si possono azzerare, tra le altre, le sanzioni di natura penale e quelle amministrative, diverse dalle sanzioni tributarie e contributive. Le sanzioni tributarie si distinguono per essere idealmente collegate ad entrate tributarie, appartenenti in quanto tali alla giurisdizione delle commissioni tributarie. Pertanto, in caso di entrate diverse da queste, quali ad esempio il canone idrico e il canone sull'occupazione di suolo pubblico, l'azzeramento riguarderà solo gli interessi di mora

8 PLURALITÀ DI DOMANDE

È possibile presentare più istanze, una per ciascuna partita definibile. Questa scelta potrebbe essere utile al fine di evitare la decadenza totale dalla definizione, qualora si tema di non essere in grado di far fronte ai pagamenti quantificati da Equitalia. In questo caso, infatti, ciascuna istanza dovrebbe dar luogo ad una autonoma rateazione del pagamento, di modo che se non si paga o si paga in ritardo la rata riferita ad una delle istanze, restano in vita, senza conseguenze, tutte le altre domande

4 MULTE STRADALI A DUE VIE

In caso di violazioni al codice della strada, la definizione comporta l'eliminazione dei soli interessi aggiuntivi. Restano sempre dovuti la sanzione e il recupero delle spese amministrative e di notifica. In caso di multe stradali irrogate all'estero e affidate a Equitalia, in virtù degli accordi internazionali di cooperazione, la definizione non è ammessa, poiché si tratta di somme dovute ad altri paesi, sulle quali lo Stato italiano non ha alcun potere di disposizione

9 RITARDI NON UGUALI PER TUTTI

Se si paga con ritardo, anche di un solo giorno, una qualsiasi delle rate della dilazione, si ripristinano automaticamente le sanzioni e gli interessi di mora. Inoltre, il debito residuo non è più dilazionabile. Ma a questa regola generale c'è un'eccezione che riguarda i casi in cui la domanda di definizione è stata presentata prima del decorso di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. In questa eventualità, anche se si decade dalla definizione si conserva il diritto a dilazionare il debito

5 SCELTE A CARICO DEGLI EREDI

Se il carico tributario è stato affidato a nome della persona deceduta, gli eredi possono presentare la domanda di definizione. Va tuttavia ricordato che con il decesso del trasgressore le sanzioni sono per legge azzerate, in quanto il relativo debito si estingue. Nelle sanzioni tributarie, la norma è contenuta nell'articolo 8 del decreto legislativo 472/97. Ne consegue che l'unico vantaggio della domanda di definizione per gli eredi consiste nell'annullamento degli interessi di mora

10 CONDIZIONI DELLA DELEGA

Nella compilazione della domanda occorre fare attenzione a porre la firma del soggetto interessato. È possibile delegare alla trasmissione dell'istanza un terzo, a condizione che si sottoscriva lo spazio della delega e si allegino i documenti di identità del delegante e del delegato. Bisogna inoltre scegliere il numero delle rate. Non è possibile pagare le somme dovute in compensazione con crediti di qualunque tipo vantati verso enti pubblici